



## Ordinanza sulla radiotelevisione

(ORTV)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>1</sup> sulla radiotelevisione è modificata come segue:

*Art. 57*

Importo del canone annuo:

	franchi
a. per un'economia domestica di tipo privato	300.–
b. per una collettività	600.–

*Art. 67b cpv. 1*

<sup>1</sup> La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 1'200 000 franchi.

*Art. 67b cpv. 2*

<sup>2</sup> Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a:

- a. abrogata
- b. abrogata

RS .....

<sup>1</sup> RS 784.401

II

**Capitolo 2c:  
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2029****Art. 96c**Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 il canone annuo ammonta a:

	franchi
a. per un'economia domestica di tipo privato	312.–
b. per una collettività	624.–

III

La presente modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 qualora l'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)»<sup>2</sup> fosse ritirata o respinta.

X giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
BersetIl cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr<sup>2</sup> FF 2023 2008